



Al Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTA la legge 27 settembre 2021, n.134, recante “*Delega al Governo per l’efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*” e in particolare il Titolo IV, con il quale sono declinate le norme di attuazione della predetta delega, che prevedono una disciplina organica della giustizia riparativa, definendone principi e finalità;

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 recante “*Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*”;

VISTO, in particolare l’articolo 63 del predetto decreto legislativo, che prevede, da parte della Conferenza locale, l’individuazione, mediante protocollo d’intesa, in relazione alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili, di uno o più enti locali cui affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa, sulla base di principi e criteri generali finalizzati a garantire i livelli essenziali delle prestazioni e il relativo fabbisogno di servizi sul territorio;

VISTO l’articolo 67 del predetto decreto legislativo con il quale è istituito nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa, con una dotazione pari a 4.438.524 annui a decorrere dall’anno 2022, prevedendo che ogni anno con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è stabilita la quota da trasferire agli enti di cui all’articolo 63, comma 5 per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, nel limite delle disponibilità del predetto fondo;

VISTO il comma 2 del citato articolo 67 con il quale si prevede che le Regioni e le Province autonome, le Città metropolitane, le Province, i Comuni e la Cassa delle Ammende, nel quadro delle rispettive politiche e competenze, possono concorrere, nei limiti delle risorse disponibili nell’ambito dei propri bilanci, al finanziamento dei programmi di giustizia riparativa;





Al Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO altresì il comma 3 del citato articolo 67 con il quale si prevede che *“nel limite delle disponibilità del fondo di cui al comma 1, fermo restando il finanziamento degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa, la determinazione degli importi da assegnare agli enti di cui all’articolo 63, comma 5, tiene conto, sulla base di criteri di proporzionalità, dell’ammontare delle risorse proprie annualmente impiegate dagli stessi enti per il finanziamento dei programmi di giustizia riparativa, opportunamente documentati e rendicontati alla Conferenza nazionale di cui all’articolo 61”*;

CONSIDERATO che, la nozione di ente è stata intesa in senso ampio rispetto a quella convenzionale di “ente locale”, ricomprendendovi anche le Regioni, in linea con quanto già rappresentato nella relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 e riconfermato nel corso degli incontri tenuti in sede di Conferenza nazionale per la giustizia riparativa;

VISTO l’articolo 1, comma 859 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025” con il quale il fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa di cui all’articolo 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, è incrementato di 5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023;

VISTA la dotazione complessiva del fondo di cui sopra che, al netto della riduzione di cui all’articolo 1, comma 523, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, risulta pari ad euro 8.966.598,00 annui finalizzati ad assicurare i livelli essenziali per il funzionamento del sistema di giustizia riparativa;

VISTA l’intesa, ai sensi dell’articolo 62 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa (LEP) sancita in Conferenza Unificata, nella seduta straordinaria del 4 luglio 2024, Rep. atti n. 81/CU, con la quale vengono individuati i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i Centri di giustizia riparativa, ed in particolare, l’articolo 2 della predetta intesa, con il quale si stabilisce che in ogni distretto di Corte d’Appello è istituito almeno un Centro di giustizia riparativa;





Al Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Ministro della giustizia 23 ottobre 2024, recante “*Individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonché l’organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell’art.16 comma 1 e comma 2 del D.P.C.M. n. 84/2015*”, attributivo di competenze in subiecta materia alla Direzione generale per la giustizia minorile e riparativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità;

VISTA la legge 30 dicembre 2024, n. 207 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027”;

VISTO il decreto del Ministro dell’economia e finanze del 31 dicembre 2024, recante la “Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2025 e per il triennio 2025-2027”;

CONSIDERATO che il capitolo 2136 “Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa” iscritto nello stato di previsione del Ministero della giustizia (U.d.V. 1.4) per l’anno finanziario 2025 e a regime presenta uno stanziamento in termini di competenza e cassa di euro 8.966.598,00 annui;

VISTI i verbali delle sedute dell’11 febbraio, 14 maggio e 29 luglio 2025 della Conferenza nazionale per la giustizia riparativa, convocata ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del decreto legislativo n. 150/2022, nei quali si dà atto dell’esposizione delle risultanze della ricognizione effettuata ai sensi dell’articolo 92, comma 1, del medesimo decreto, dell’interpretazione operativa dei livelli essenziali delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa in materia penale (LEP) e delle linee di indirizzo per la progressiva istituzione dei Centri per la giustizia riparativa sul territorio;

VISTE altresì le risultanze delle riunioni delle Conferenze locali per la giustizia riparativa, nelle quali sono stati individuati, ai sensi dell’articolo 63, comma 5, del citato decreto legislativo, gli enti, quali soggetti idonei per risorse, competenze ed esperienza, cui affidare l’istituzione e la gestione dei Centri per la giustizia riparativa nell’ambito del distretto di Corte d’appello di competenza, previa sottoscrizione di apposito protocollo d’intesa fra Ente e Conferenza locale;





Al Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

RILEVATO che, all'esito delle ricognizioni effettuate da parte delle Conferenze locali per la giustizia riparativa dei soggetti indicati nell'elenco, risultano in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 92, comma 2, del citato decreto legislativo, un numero di 36 servizi pubblici o privati presenti presso gli enti interessati;

CONSIDERATO che per i distretti di Campobasso e Trieste non si è potuta assicurare l'immediata istituzione di un Centro di giustizia riparativa, per effetto dell'esito negativo di tale ricognizione;

CONSIDERATO che la sottoscrizione del protocollo d'intesa fra la Conferenza locale e l'Ente costituisce lo strumento giuridico necessario per attivare la procedura di trasferimento delle risorse finanziarie iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia - capitolo 2136;

VISTI i protocolli d'intesa, ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, sottoscritti fra la Conferenza locale per la giustizia riparativa dei distretti di Corte d'appello e gli enti, per l'istituzione dei Centri di giustizia riparativa, come indicati nell'Allegato I che costituisce parte integrante del presente decreto;

RITENUTO che in sede di prima attuazione delle disposizioni, al fine di favorire il tempestivo avvio dei programmi di giustizia riparativa, la ripartizione delle risorse disponibili sul fondo sopra citato per l'anno 2025, avvenga in maniera omogenea fra gli enti di cui all'articolo 63, comma 5 del citato decreto legislativo 150/2022 e all'esito della sottoscrizione del Protocollo d'intesa fra la Conferenza locale e l'Ente individuato, tenendo conto degli interventi necessari a garantire i livelli essenziali delle prestazioni di giustizia riparativa;

VISTO il nulla osta rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze con nota prot. 62170 del 16 dicembre 2025;

ACQUISITO il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del 29 dicembre 2025;





Al Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

DECRETA

ART. 1

(Ripartizione del Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa per l'anno 2025)

1. Le risorse del fondo istituito ai sensi dell'art. 67, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 per il funzionamento dei Centri per la giustizia riparativa e per la prestazione dei relativi servizi, come incrementato dall'articolo 1, comma 859, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, pari ad euro 8.966.598,00, sono ripartite per l'anno 2025, tra gli enti, che hanno sottoscritto i protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 63, comma 5, del decreto legislativo n. 150 del 2022, secondo quanto indicato nel presente decreto.
2. La quota del Fondo riferita alla Regione Trentino-Alto Adige è acquisita al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 2, commi 107 e 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

ART. 2

(Individuazione della quota del Fondo e modalità di riparto)

1. La quota annuale del fondo di cui all'articolo 1, è finalizzata ad assicurare l'apertura di almeno un Centro per la giustizia riparativa per ciascun distretto di Corte d'appello nel rispetto dei livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi di giustizia riparativa ed è ripartita in modo eguale tra gli enti che hanno sottoscritto il protocollo d'intesa ai sensi dell'articolo 63, comma 5 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (Allegato I), secondo gli importi riportati nella tabella di cui all'Allegato II (quota annuale LEP per la giustizia riparativa), che costituiscono parte integrante del presente decreto.
2. La quota annuale LEP per la giustizia riparativa da ripartire per ciascun Ente, pari a euro 224.000, è stata individuata sulla base dei parametri definiti nella relazione tecnica alla proposta di "Intesa ai sensi dell'articolo 62 del D.lgs. 150/2022 sui livelli essenziali e uniformi delle prestazioni dei servizi per la giustizia riparativa".





Al Ministro della Giustizia
di concerto con il
Ministro dell'Economia e delle Finanze

3. L'assegnazione della quota annuale da trasferire all'ente avviene con provvedimento del Direttore generale per la giustizia minorile e riparativa del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, nel rispetto del limite delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1.

ART. 3

(Monitoraggio dei programmi di giustizia riparativa e della spesa)

1. Gli enti di cui all'articolo 63, comma 5, del citato decreto legislativo n. 150 del 2022 trasmettono entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di assegnazione della quota del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1 alla Conferenza nazionale per la giustizia riparativa la rendicontazione dei programmi di giustizia riparativa svolti e delle spese sostenute per la loro attuazione.

ART. 4

(Disposizioni finanziarie)

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto si provvede, per l'anno 2025, a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 2136 "Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa" - Programma 1.3 "Dipartimento per la giustizia riparativa e di comunità" - Azione "Giustizia riparativa".

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia.

Roma,

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE



Allegato I
(Articolo 2, comma 1)

Protocollo d'intesa ai sensi art. 63, comma 5 D.lgs. 150/2022 sottoscritti da Enti - Anno 2025			
Regione	Corte d'Appello	Ente (Regione- Provincia- Comune)	Sottoscrizione Protocolli d'intesa da parte Ente
Abruzzo	L'Aquila	Comune dell'Aquila	24.09.2025
Basilicata	Potenza	Comune di Matera	29.08.2025
Calabria	Reggio Calabria	Regione Calabria	26.09.2025
	Catanzaro	Regione Calabria	26.09.2025
Campania	Napoli	Comune di Napoli	26.09.2025
	Salerno	Comune di Salerno	29.09.2025
Emilia -Romagna	Bologna	Comune di Bologna	07.10.2025
		Comune di Reggio Emilia	08.10.2025
Friuli-Venezia Giulia	Trieste		
Lazio	Roma	Regione Lazio	12.09.2025
		Provincia di Latina	18.09.2025
		Comune di Velletri	26.08.2025
		Roma	1.09.2025
Liguria	Genova	Comune di Genova	07.10.2025
Lombardia	Brescia	Comune di Brescia	1.09.2025
		Comune di Bergamo	17.09.2025
	Milano	Comune di Milano	18.09.2025
		Comune di San Fermo della Battaglia	07.10.2025
		Comune di Monza	26.08.2025
		Comune di Lecco	18.08.2025
Marche	Ancona	Regione Marche	3.09.2025
Molise	Campobasso		
Piemonte	Torino	Comune di Novara	23.09.2025
		Comune di Torino	30.09.2025
Puglia	Bari	Comune di Bari	07.10.2025



	Lecce	Comune di Taranto	4.09.2025
Sardegna	Cagliari	Comune di Cagliari	15.09.2025
Sicilia	Caltanissetta	Comune di Caltanissetta	8.10.2025
	Catania	Comune di Catania	2.10.2025
	Messina	Comune di Messina	24.09.2025
	Palermo	Comune di Palermo	27.08.2025
Toscana	Firenze	Comune di Firenze	07.10.2025
Trentino-Alto Adige	Trento	Regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol	18.09.2025
Umbria	Perugia	Comune di Terni	29.08.2025
Veneto	Venezia	Comune di Verona	19.09.2025
		Comune di Padova	18.09.2025
		Comune di Venezia	07.10.2025
Totale		35	

Tutti i protocolli d'intesa sono stati sottoscritti dal Ministro della giustizia e dal Capo Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in data 21 ottobre 2025.



Allegato II
(Articolo 2, comma 1)

Ripartizione Fondo per il finanziamento di interventi in materia di giustizia riparativa - Anno 2025			
Regione	Corte d'Appello	Ente (Regione- Provincia- Comune)	Quota fissa LEP - finanziata Fondo art. 67, c. DL.gs. 150/2022
Abruzzo	L'Aquila	Comune dell'Aquila	224.000,00
Basilicata	Potenza	Comune di Matera	224.000,00
Calabria	Reggio Calabria	Regione Calabria	224.000,00
	Catanzaro	Regione Calabria	224.000,00
Campania	Napoli	Comune di Napoli	224.000,00
	Salerno	Comune di Salerno	224.000,00
Emilia -Romagna	Bologna	Comune di Bologna	224.000,00
		Comune di Reggio Emilia	224.000,00
Friuli-Venezia Giulia	Trieste		0,00
Lazio	Roma	Regione Lazio	224.000,00
		Provincia di Latina	224.000,00
		Comune di Velletri	224.000,00
		Roma	224.000,00
Liguria	Genova	Comune di Genova	224.000,00
Lombardia	Brescia	Comune di Brescia	224.000,00
		Comune di Bergamo	224.000,00
	Milano	Comune di Milano *	448.000,00
		Comune di San Fermo della Battaglia	224.000,00
		Comune di Monza	224.000,00
		Comune di Lecco	224.000,00
Marche	Ancona	Regione Marche	224.000,00
Molise	Campobasso		0,00
Piemonte	Torino	Comune di Novara	224.000,00
		Comune di Torino	224.000,00
Puglia	Bari	Comune di Bari	224.000,00
	Lecce	Comune di Taranto	224.000,00
Sardegna	Cagliari	Comune di Cagliari	224.000,00
Sicilia	Caltanissetta	Comune di Caltanissetta	224.000,00
	Catania	Comune di Catania	224.000,00
	Messina	Comune di Messina	224.000,00
	Palermo	Comune di Palermo	224.000,00
Toscana	Firenze	Comune di Firenze	224.000,00
Trentino-Alto Adige	Trento	Regione Trentino-Alto** Adige/Sudtirolo	224.000,00
Umbria	Perugia	Comune di Terni	224.000,00
Veneto	Venezia	Comune di Verona	224.000,00
		Comune di Padova	224.000,00
		Comune di Venezia	224.000,00
Totale		36	8.064.000,00

*2 servizi GR per Comune di Milano

** la quota riferita alla regione Trentino-Alto Adige è resa indisponibile ai sensi dell'articolo 2, commi 107 e 109 della legge 23 dicembre 2009, n. 191

